

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2761 del 31/05/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Ali Group S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di saldatura, stagnatura e satinatura di componenti metallici, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Bruno Buozzi n. 12.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2868 del 31/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Ali Group S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di saldatura, stagnatura e satinatura di componenti metallici, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Bruno Buozzi n. 12.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Ali Group S.r.l. (C.F. e P.IVA 10123720962) per l'impianto destinato ad attività di saldatura, stagnatura e satinatura di componenti metallici, sito in Comune di Castel Maggiore, via Bruno Buozzi n. 12, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel Maggiore}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Castel Maggiore}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **Ali Group S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Ali Group S.r.l. (C.F. e P.IVA 10123720962) con sede legale in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), via Gobetti n. 2/A, per l'impianto sito in Comune di Castel Maggiore, via Bruno Buozzi n. 12, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 09/12/2020 (Prot. n. 64513), così come integrata in data 14/12/2020 (Prot. n. 65183) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 65680 del 16/12/2020 (pratica SUAP n. 36673/64513/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/12/2020 al PG/2020/182904 e confluito nella **Pratica SINADOC 1506/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1204 del 12/01/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/01/2021 al PG/2021/3685, ha trasmesso al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1674 del 14/01/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/01/2021 al PG/2021/5025, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria della società in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/13267 del 28/01/2021 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice emissioni in atmosfera necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/13892 del 28/01/2021 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice acustica necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11411 del 04/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/02/2021 al PG/2021/18447, ha trasmesso documentazione integrativa della società in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/50873 del 01/04/2021 ha trasmesso nulla osta per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/51028 del 01/04/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23196 del 06/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/04/2021 al PG/2021/53269, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria della società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 228427 del 29/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/04/2021 al PG/2021/67926, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria della società in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/56953 del 13/04/2021 e con nota PG/2021/74491 del 11/05/2021 ha sollecitato il Comune di Castel Maggiore e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 31162 del 13/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/05/2021 al PG/2021/75919, ha sollecitato il Gestore del Servizio Idrico Integrato ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato con nota Prot. n. 47342 del 17/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/05/2021 al PG/2021/78079, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 33109 del 24/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/05/2021 al PG/2021/81649, ha trasmesso parere ambientale favorevole e parere acustico favorevole, visti il parere urbanistico del Comune di Castel Maggiore del 02/01/2021 (Prot. n. 3) ed il parere favorevole con prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) del 17/05/2021 (Prot. n. 47342), ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 596,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 , in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 31/05/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Ali Group S.r.l.
Comune di Castel Maggiore (BO), via Bruno Buozzi n. 12

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Buozzi (afferente al depuratore di Bologna denominato IDAR) classificato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera (soggetto con delega ambientale del Comune di Castel Maggiore), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico derivato dall'unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate" provenienti rispettivamente dai servizi igienici e bagni e dai pluviali e caditoie dei piazzali presenti nell'attività di saldatura, stagnatura e satinatura di componenti metallici.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. - Direzione Acqua) Prot. n. 47342 del 17/05/2021, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 33109 del 24/05/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/05/2021 al PG/2021/81649. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "*Integrazione richiesta AUA - MATRICE SCARICHI IDRICI*" datato 09/12/2020 e firmato il 11/12/2020 (agli atti di ARPAE in data 16/12/2020 al PG/2020/182904).
- Elaborato "*Planimetria scarichi idrici*" firmato il 28/04/2021 (agli atti di ARPAE in data 30/04/2021 al PG/2021/67926).

Pratica Sinadoc 1506/2021

Documento redatto in data 31/05/2021

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Prot. n. 33109

Pratica 36673/64513/2020

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Ali Group srl con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in Via Gobetti n. 2/A - P.I. 10123720962

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 09/12/2020, Prot. n. 64513, dal Sig. Tassi Federico - C.F. TSSFRC79H23A944P in qualità di legale rappresentante della ditta **Ali Group srl** con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) in Via Gobetti n. 2/A - P.I. 10123720962 per lo stabilimento sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via B. Buozzi n. 12 ove viene esercitata l'attività di saldatura, satinatura e stagnatura di componenti meccanici;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" sono stati **acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Castel Maggiore** che con nota prot n. 3 del 02/01/2021 (Prot. SUAP n. 814 del 08/01/2021) si è pronunciato nel modo seguente: "... *si comunica la compatibilità urbanistica dell'attività produttiva da insediare nell'ambito di insediamento.*";
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 47342 del 17/05/2021 (Prot. SUAP n. 32040 del 18/05/2021) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
 - *vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:*
 - *acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
 - *acque reflue meteoriche non contaminate dai pluviali e dalle caditoie dei piazzali;*
 - *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:*

- tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- *all'attività svolta;*
- *allo scarico di cui sopra;*
- *al sistema di convogliamento delle acque reflue;*
- *al sistema di trattamento;*
- *al punto di immissione terminale in fognatura;*
- *al legale rappresentante della Ditta;*

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Urbano** che con nota prot n. 50873 del 01/04/2021 (Prot. SUAP n. 22669 del 01/04/2021) ha trasmesso la seguente valutazione tecnica: "... per quanto concerne la componente rumore, si ritiene nulla osti all'autorizzazione richiesta";

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 68186 del 30/12/2020;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a: *citare solo quelle di nostra competenze (no emissioni) e per gli scarichi specificare le tipologie (come da parere Hera)*

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (bagni e servizi) e meteoriche non contaminate dai pluviali e dalle caditoie dei piazzali;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 24/05/2021

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
UNIONE RENO GALLIERA
SUAP
Via Fariselli n.4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
PEC: unione@pec.renogalliera.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 17 maggio 2021
Prot. n. 0047342/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 18/01/2021	Num. prot.: 03977
	Data prot.: 07/04/2021	Num. prot.: 33662
	Data prot.: 14/04/2021	Num. prot.: 35826
	Data prot.: 30/04/2021	Num. prot.: 42032
	PA&S 48/2021	

Oggetto: Istanza di richiesta Autorizzazione Unica Ambientale – AUA per nuovo insediamento

Ditta richiedente: "ALI GROUP SRL"

Via Bruno Buozzi n.12 - Comune di Castel Maggiore (BO)

Unione Reno Galliera Suap

Pratica n. 36673/64513/2020 del 09/12/2020

Richiesta di AUA per Autorizzazione Scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, valutazione impatto acustico.

In merito all'istanza di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Federico Tassi codice fiscale TSSFRC79H23A944P, in qualità di amministratore delegato della ditta "**ALI GROUP SRL**" p.lva 10123720962 con sede legale in via Gobetti n° 2/A a Cernusco sul Naviglio (MI) e stabilimento in via Bruno Buozzi n.12 Castel Maggiore (BO), inerente all'attività di saldatura, satinatura e stagnatura di componenti meccanici.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la ditta è insediata in uno stabilimento esistente e richiede una nuova AUA, nello stabilimento sono presenti:
 - n. 3 postazioni di satinatura;
 - n. 3 postazioni di saldatura;
 - n. 1 stazione di stagnatura;l'attività è mirata alla finitura dei componenti in acciaio semilavorati che provengono da un fornitore esterno;
- ✓ non sono presenti scarichi di tipo industriale e nel caso si verifichi una futura e occasionale produzione di tali reflui, questi saranno smaltiti come rifiuti a mezzo di ditte specializzate;
- ✓ sono presenti invece scarichi domestici originati dai bagni e dai servizi che si immettono in una tubazione di acque miste proveniente da altre proprietà, che recapita nella pubblica fognatura mista di via Buozzi;
- ✓ nel piazzale esterno non saranno stoccati:
 - prodotti finiti
 - materia prime
 - prodotti ausiliari (bombole per la saldatura, rotoli di carta abrasiva);

Saranno invece stoccati:

- rifiuti non pericolosi (rottami e rifiuti derivati da operazioni di imballaggio) contenuti in appositi recipienti stagni posti su area asfaltata
- ✓ le acque meteoriche non contaminate e non trattate che provengono dai pluviali e dalle caditoie esterne, recapitano anch'esse nelle tubazioni di acque miste provenienti da altre proprietà in cui recapitano le domestiche e vanno nella pubblica fognatura di via Buozzi;
- ✓ la pubblica fognatura mista di via Buozzi in cui si inseriscono i suddetti scarichi, recapita al depuratore di Bologna – IDAR;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue meteoriche non contaminate dai pluviali e dalle caditoie dei piazzali;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Ali Group S.r.l.
Comune di Castel Maggiore (BO), via Bruno Buozzi n. 12

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di saldatura, stagnatura e satinatura di componenti metallici svolta dalla società Ali Group S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via Bruno Buozzi n. 12, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Ali Group S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: POSTAZIONI SALDATURA – SATINATURA - STAGNATURA

Portata massima	23000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Acido bromidrico	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONI C1 – C2 – C3 – C4 - C5

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili e produttivi pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione del Hbr.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/05/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime dell'emissione E1 la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Ali Group S.r.l. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società Ali Group S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Ali Group S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni (agli atti di ARPAE in data 16/12/2020 al PG/2020/182904, in data 14/01/2021 al PG/2021/5025 e in data 05/02/2021 al PG/2021/18447).

Pratica Sinadoc 1506/2021

Documento redatto in data 31/05/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Ali Group S.r.l.
Comune di Castel Maggiore (BO), via Bruno Buozzi n. 12

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Ali Group S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel Maggiore (Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2014) per l'attività di saldatura, stagnatura e satinatura di componenti metallici.
- Visto il nulla osta acustico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2021/50873.
- Visto il con parere acustico favorevole del SUAP dell'Unione Reno Galliera (soggetto con delega ambientale del Comune di Castel Maggiore) Prot. n. 33109 del 24/05/2021.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera, visto anche il nulla osta acustico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2021/50873 del 01/04/2021, con parere acustico favorevole Prot. n. 33109 del 24/05/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/05/2021 al PG/2021/81649. Il parere del SUAP è già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, mentre il nulla osta acustico di ARPAE-APAM è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione Previsionale Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 30/09/2020 dalla sig. ra Federica Rosignoli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Ali Group S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 16/12/2020 al PG/2020/182904).
- Elaborato “Valutazione Previsionale Impatto Acustico - Integrazioni” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 04/02/2021 dalla sig. ra Federica Rosignoli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Ali Group S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 05/02/2021 al PG/2021/18447).

Pratica Sinadoc 1506/2021

Documento redatto in data 31/05/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SINADOC n. 3641/2021
Bologna, 15/03/2021

Suap Unione dei Comuni Terre di Pianura
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Lorenzo Farnè
aoobo@cert.arpa.emr.it

p.c. Comune di Castel Maggiore
Servizio Ambiente
comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta ALI GROUP S.r.l. per l'impianto sito in CASTEL MAGGIORE via Bruno Buozzi n. 12
Procedimento ai sensi del DPR n° 59 del 13 marzo 2013, Prot. interno SUAP 36673/64513/2020
Richiesta di contributo tecnico in merito alla componente acustica.

In merito alla richiesta in oggetto, presa visione della documentazione di impatto acustico del 30/09/2020 presentata, così come integrata in data 04/02/2021 a seguito di richiesta di chiarimenti della scrivente Agenzia, si esprimono le seguenti considerazioni formulate sulla base delle informazioni riportate sui documenti testé richiamati.

L'autorizzazione richiesta concerne l'insediamento della ditta in questione presso una porzione di un immobile ad uso artigianale/industriale nella zona artigianale di Castel Maggiore che pertanto per vocazione della stessa è classificata direttamente in classe V dalla classificazione acustica del comune di Castel Maggiore.

La ditta svolge attività di saldatura, satinatura e stagnatura su componenti meccanici; in particolare si prevede l'installazione di 3 postazioni di satinatura, 3 di saldatura e 1 di stagnatura. L'attività svolta dalla ditta avviene nel solo periodo diurno (ore 6.00 – 22.00) e non risultano impianti tecnologici attivi dopo le ore 22 e prima delle 6, per tale motivo non è stato indagato il periodo notturno.

Al fine di verificare il rispetto della normativa, il tecnico estensore ha eseguito n. 3 misure in altrettanti punti che caratterizzano il perimetro sonoro dell'azienda in assenza di specifiche sorgenti sonore di pertinenza aziendale. Il contributo previsto dell'azienda è stato calcolato in funzione dei livelli di pressione sonora desunti dalla documentazione delle sorgenti che nello specifico sono un elettrocompressore, un impianto di aspirazione e 5 caldaie a gas; è stata fatta anche una stima sul contributo all'inquinamento acustico da parte delle lavorazioni interne nonché dei muletti (vedasi pag. 11 e 12 della relazione, in cui vengono indicate le posizioni delle sorgenti sonore fisse).

La somma del clima acustico esistente sommato ai livelli stimati, fornisce una previsione dei livelli sonori espressi in Laeq rispettosa dei limiti assegnati alla classe V (70 dBA per il solo periodo diurno).

Il limite di immissione differenziale non viene calcolato in quanto il tecnico competente dichiara che non sono presenti ricettori residenziali nel raggio di 200 metri e la zona è caratterizzata da un tessuto prettamente artigianale, tale informazioni è stata ribadita nella documentazione integrativa presentata, nella quale, su specifica richiesta di chiarimenti, viene dichiarato che *“dall’analisi condotta in sito e dalle informazioni fornite dalla committente si dichiara che non sono presenti nell’arco di 200m dallo stabile ricettori adibiti ad ambiente abitativo (così come definito all’art.2 L.447/95). Tutti gli edifici della zona, come illustrato in relazione tecnica, sono destinati ad attività artigianali e produttive (non si evidenzia la presenza di abitazioni di custodi o ambienti destinati alla permanenza di persone o di comunità)”*. Tale informazione è rilevante in quanto la norma identifica come ambiente abitativo, per esempio, anche un uso ufficio.

In considerazione di quanto sopra esposto, per quanto concerne la componente rumore, si ritiene nulla osti all’autorizzazione richiesta.

La presente istruttoria tecnica è stata curata da Maurizio Gherardi al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.